

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SCARANO

Seduta del 20/01/2026

FATTO

Con ricorso depositato in data 20.09.2025, il ricorrente ha lamentato il ritardo nel trasferimento del proprio deposito titoli, nonché l'addebito di spese di custodia nel periodo di protratta permanenza del deposito presso l'intermediario originario e il tempo inutilmente impiegato per ottenere l'operazione richiesta.

In particolare, riferisce di avere richiesto in data 11.02.2025 a mezzo posta elettronica certificata - PEC - il trasferimento dei titoli presenti sul proprio dossier presso l'intermediario resistente ad altro conto titoli a sé intestato presso altro intermediario terzo. A tale PEC veniva assegnato un numero di *ticket*. Successivamente, in data 03.04.2025, l'intermediario comunicava l'impossibilità di procedere, affermando che l'operazione avrebbe dovuto essere effettuata in presenza presso una filiale. In data

09.06.2025, il ricorrente ha quindi prenotato un appuntamento presso la filiale di radicamento del deposito titoli per il giorno 17.06.2025. Tuttavia, una volta recatosi in filiale all'orario concordato, gli veniva riferito che l'addetta con cui l'appuntamento era stato fissato non prestava servizio nella fascia oraria prevista, con conseguente annullamento dell'incontro. Ha quindi domandato ad altri preposti di poter effettuare l'operazione, ma nessuno si è dichiarato disponibile. Anche la richiesta di poter ottenere il modulo di trasferimento da compilare e trasmettere via PEC è stata respinta. Ritenuta tale condotta ostruzionistica, in pari data il ricorrente presentava formale reclamo, chiedendo l'immediato trasferimento dei titoli. A tale reclamo l'intermediario non ha mai risposto, mentre continuavano ad essere addebitate le spese periodiche di custodia del deposito titoli.

Il ricorrente ha infine dichiarato di essersi inizialmente rivolto all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, il quale ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di competenza, essendo il deposito titoli un contratto bancario.

Conclude, chiedendo l'immediato trasferimento dei titoli e un rimborso forfettario pari ad € 50,00 per il costo del dossier titoli che ritiene indebitamente addebitato nell'ultimo semestre *"e per il tempo perso in tutto l'infruttuoso iter"*.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario dichiara di avere provveduto d'ufficio al trasferimento dei titoli, sulla base della documentazione già prodotta dalla parte ricorrente, fornendo evidenza dell'avvenuto trasferimento. Afferma che le spese relative alla custodia titoli, per il primo semestre, sono state di € 10,00, di cui produce evidenza, e che i diritti di custodia sono dovuti per l'intero semestre anche se i titoli sono presenti nel deposito per un solo giorno. Sostiene pertanto che tali spese erano dovute, indipendentemente dal fatto che il trasferimento titoli sia stato richiesto a giugno 2025, in ufficio postale nel rispetto della modalità prevista dall'intermediario, piuttosto che a febbraio 2025 mediante l'invio della richiesta tramite PEC. Precisa che a tutela dei propri clienti, essi debbano recarsi in presenza presso la filiale per il riconoscimento e la compilazione del modulo di trasferimento dei titoli e che non sono previste altre modalità: pertanto la PEC inviata dal cliente a febbraio 2025 non poteva essere presa in esame come valida richiesta di trasferimento titoli.

Contestata la domanda risarcitoria di € 50,00 per difetto di prova documentale, dichiara infine che avrebbe rimborsato l'importo di € 20,00 per il contributo alle spese del presente procedimento e provveduto a trasmettere evidenza del pagamento.

La controversia ha ad oggetto il lamentato ritardo nel trasferimento di un deposito titoli e la correlata richiesta risarcitoria forfettariamente quantificata in € 50,00, per il costo semestrale addebitato e per il tempo perso.

Dalla documentazione in atti emerge che successivamente alla proposizione del ricorso, l'intermediario, come lo stesso dichiara nelle controdeduzioni, *“ha provveduto d'ufficio ad eseguire il trasferimento dei titoli del Cliente, sulla base del modulo di D* SIM portato agli atti del ricorso da controparte”* e, a dimostrazione, produce schermata informatica dalla quale risulta essere stato “eseguito” uno “scarico” titoli in data 02.10.2025, con valuta del 06.10.2025.

Tale circostanza non è stata contestata dalla parte ricorrente, che non ha depositato repliche, e consente di ritenere che l'interesse alla decisione sulla domanda di trasferimento sia venuto meno nel corso del procedimento.

Rimane pertanto da esaminare il ricorso con riferimento alle ulteriori pretese avanzate. Quanto alle spese di custodia del deposito titoli, dagli atti emerge l'addebito dell'importo di € 10,00 a titolo di diritti di custodia semestrali alla data contabile del 30.07.2025. L'intermediario ha dedotto che tali spese sono dovute per l'intero semestre anche nel caso di detenzione dei titoli per un periodo limitato, e tale affermazione non risulta specificamente contestata. In assenza di evidenze idonee a dimostrare l'indebita applicazione delle condizioni economiche, non sussistono i presupposti per disporre il rimborso dell'importo addebitato.

Con riferimento alla domanda risarcitoria, forfettariamente quantificata in € 50,00, pur rilevando che la complessiva gestione della richiesta di trasferimento del deposito titoli non sia stata improntata a criteri di tempestività e correttezza di relazione e di informazione al cliente, tuttavia il riconoscimento di tale pretesa presuppone la dimostrazione dell'esistenza di un danno concreto e risarcibile, patrimoniale o non patrimoniale, in base alle regole derivanti dal principio dispositivo ex artt. 99 e 115 c.p.c e dal principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 7716/2017).

Nel caso di specie, la parte ricorrente non ha fornito elementi idonei a dimostrare il pregiudizio lamentato, né risulta possibile desumerlo in via presuntiva in misura apprezzabile, non essendo configurabile un danno *in re ipsa* né potendosi ricondurre i disagi rappresentati a una lesione giuridicamente rilevante (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 26550/2019 e Collegio di Bari, decisione n. 7147/2023).

Risulta infine che l'intermediario, ha successivamente trasmesso evidenza circa l'avvenuto pagamento dell'importo di € 20,00 per le spese del ricorso, come aveva dichiarato nelle controdeduzioni.

Alla luce di quanto sopra, deve pertanto dichiararsi la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di trasferimento del deposito titoli, mentre il ricorso non può essere accolto nel resto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara la parziale cessazione della materia del contendere e non accoglie il ricorso nel resto.

IL PRESIDENTE